

1- di proprieta' dei sigg. BERETTA RENZO e FERRARI GIUSEPPINA , con l'atto di vendita del 26

marzo 1975 n. 5737/1360 del notaio Alessandro :

- foglio 9 mappale n. 6667- classe 2 - are 56,65 - RD € 27.795- RA € 29.26

2- di proprieta' della sig.ra BERETTA MARIA , con l'atto di donazione del 15 giugno 2007 n. 35346 di repertorio del notaio Flavio Turconi.

- foglio 9 mappale 6666 are 45.25 RD 22.20 RA €. 23.37

- foglio 9 mappale 6664 are 27.70 RD 13.59 RA €. 14.31

- foglio 9 mappale 3200 are 02.00 RD 0.469 RA €. 0.06

3- di proprieta' del sig. BERETTA RENZO , con l'atto di vendita del 29 maggio 1974

n.4843/1177 di repertorio del Notaio Alessandro Volpi:

- foglio 9 mappale n. 6665 classe 2 are 50,60 RD € 24.835 RA € 26.13

4- di proprieta' dei sigg SANGALLI GIUSEPPE e CAGLIONI GIOVANNA , con atto

di vendita del 04/04/1975 n°5796 di repertorio del Notaio Alessandro Volpi:

- foglio 9 mappale n. 3202 classe 1 are 4,40 RD € 1,980 RA € 2,64 - in parte -

- foglio 9 mappale n. 3194 classe 2 are 24,30 RD € 23.085 RA € 24.300 - in parte-

5- di proprieta' del sig.MORETTI MARCO , con atto di vendita del 17 giugno 2010 n. 38034 di repertorio del notaio Flavio Turconi :

- foglio 9 mappale 7265 are 04.26 RD €. 0.11 RA €. 0.07

- foglio 9 mappale 7267 di are 08.59 RD 4.21 RA €, 4.44

PREMESSO QUANTO SOPRA

al fine di garantire un razionale sfruttamento delle potenzialita' edificatorie previste dal Piano di Lottizzazione residenziale denominato " Lottizzo Beretta " nel quale sono perimetrare le loro aree di terreno , sottopongono alla Spett.le Amministrazione comunale la presente richiesta per alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale alle quali e' riferito il progetto del predetto PL .

Nello specifico chiedono che :

1- Il testo dell'Art, 4-punto 10- comma 7 che recita : “ Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiede , per gli edifici in fregio alle strade , mentre , oltre la profondita' di mt. 20 dal ciglio stradale , il piano di spiccato e' quello del piano naturale di campagna “ , venga sostituito dal seguente : “ Per piano di spiccato si intende la quota del marciapiede , per gli edifici in fregio alle strade , mentre , oltre la profondita' di mt. 40 dal ciglio stradale , il piano di spiccato e' quello del piano naturale di campagna.

Nel caso in cui manchi il marciapiede il piano di spiccato e' stabilito nella quota di + 20 cm. dal piano strada esistente . “

Per i Piani Attuativi la quota di riferimento del marciapiede e' stabilita nel progetto del piano esecutivo ,

2- All'Art. 4 punto 6 comma 1 venga aggiunto : “ Non concorrono alla definizione della superficie coperta i fabbricati realizzati con estradosso al di sotto del piano di spiccato “.

3- Il testo dell'Art. 5 punto B) comma 1 ,che recita : “ La distanza di un fabbricato dai confini di proprieta' si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed e' individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine , “ venga sostituito dal seguente : “ La distanza di un fabbricato dai confini di proprieta' si misura sulla retta di riferimento a terra di ciascuna parete ed e' individuata dalla distanza tra ciascun punto della linea di riferimento e la linea di confine .

Concorrono alla verifica della distanza tra i confini , tutti i fabbricati progettati con estradosso di solaio/copertura al di sopra del profilo naturale del terreno esistente “.

4- Al testo del punto C) comma 9 dell'Art. 5 , venga aggiunto il seguente periodo : possono essere realizzati edifici a distanza stradale inferiore , qualora l'estradosso del solaio di copertura dei manufatti sia inferiore alla quota del piano di spiccato.

I proprietari lottizzanti .

Grassobbio , 15 gennaio 2013

Beata Maria
Melli
Sergio Gaudenzi
Beata Maria
Ferrari Giuseppe
Pagnoni Giovanna
Lenzi